



CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 26 del 04/02/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021. PARZIALE MODIFICA

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di Febbraio alle ore 12:34, si svolgono i lavori della Giunta con collegamento da remoto, in audio-videoconferenza (a mezzo skype), in relazione al D.L. n. 6/2020 e alle relative disposizioni attuative ed in particolare all'art. 1 lettera q), in esecuzione del disciplinare sul funzionamento della Giunta in modalità a distanza approvato con delibera di G.C. n. 70 del 13/03/2020 (e precisamente punto 1 lett.b)) nonché nel rispetto dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Anna Maria Guglielmi, che con collegamento remoto accerta alle ore 12:34, con appello nominale, la presenza del Sindaco Salvemini Carlo Maria nel suo Ufficio presso la sede comunale, Palazzo Carafa – Lecce, e in collegamento gli altri componenti come segue:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	SALVEMINI CARLO MARIA	X	
<u>2</u>	Vice Sindaco	SIGNORE SERGIO	X	
<u>3</u>	Assessore	CICIRILLO FABIA ANNA	X	
<u>4</u>	Assessore	DE MATTEIS MARCO	X	
<u>5</u>	Assessore	FORESIO PAOLO	X	
<u>6</u>	Assessore	GNONI CHRISTIAN	X	
<u>7</u>	Assessore	MIGLIETTA RITA MARIA INES	X	
<u>8</u>	Assessore	MIGLIETTA SILVIA	X	
<u>9</u>	Assessore	NUZZACI MARCO		X
<u>10</u>	Assessore	VALLI ANGELA		X

PRESENTI: 8 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con l'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo municipale" è stata introdotta la possibilità per i comuni capoluoghi di provincia di istituire, con delibera di Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che soggiornano nelle strutture ricettive ubicate nel proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità e stagionalità;
- l'art. 42, comma 2 lettera f) del D. Lgs. 267/2000 dispone che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all'istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che rientra nelle competenze della Giunta Comunale;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che il D.L. 50/2017 ha introdotto una norma speciale che permette di intervenire in ogni tempo, indipendentemente dai termini di approvazione del bilancio, mediante la deroga del comma 7 dell'art. 4 del succitato D.L. : *"A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16 lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi"*.

Visto:

- la deliberazione di C.C. n. 55 del 01/08/2012 e s.m.i., con la quale è stata istituita, nella Città di Lecce, l'imposta di soggiorno;
- la deliberazione di G.C. n. 381 del 23/12/2020 con la quale sono state determinate le nuove tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2021;

Considerata l'ulteriore proroga sino al prossimo 30 aprile dello stato di emergenza in conseguenza della ripetuta dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

Visto che l'emergenza sociale senza precedenti che il Paese sta attraversando da oramai un anno, ha indotto il Governo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad adottare misure molto restrittive della libera circolazione di persone da un comune all'altro comportando conseguenze per tutti i comparti produttivi del Paese e nello specifico, per quello turistico;

Preso atto delle numerose richieste da parte delle strutture ricettive e associazioni di categorie di rimodulare le tariffe dell'imposta di soggiorno previste con la succitata D.G. n. 381/2020 per l'anno 2021, in vista di una ripresa del settore turistico a seguito della pandemia;

Visto l'art. 6 comma 2 del vigente Regolamento prevede che la misura dell'imposta, la graduazione e la stagionalità sono stabilite dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 267/2000 entro quella massima stabilita per legge.

Ritenuto, alla luce del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, di provvedere ad una parziale rimodulazione delle tariffe;

Ritenuto altresì opportuno, anche ai sensi dell'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, ridefinire le misure dell'imposta di soggiorno come segue:

Tipologia della Struttura	Tariffa in euro alta stagione dal 01/05 al 31/10	Tariffa in euro bassa stagione dal 01/11 al 30/04
Alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso	Euro 5,00 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 2,50 a notte per massimo 5 notti consecutive
Alberghi 4 stelle	Euro 4,00 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 2,00 a notte per massimo 5 notti consecutive
Alberghi 1, 2, 3 stelle, residenze turistico alberghiere, dimore storiche-residenza d'epoca, alberghi diffusi	Euro 3,00 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 1,50 a notte per massimo 5 notti consecutive
Affittacamere, B&B, case e appartamenti per vacanza, agriturismo	Euro 2,50 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 1,50 a notte per massimo 5 notti consecutive
Case per ferie, ostelli, campeggi ed altre strutture ricettive all'aria aperta	Euro 2,00 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 1,00 a notte per massimo 5 notti consecutive
Locazioni brevi	Euro 2,00 a notte per massimo 7 notti consecutive	Euro 1,00 a notte per massimo 7 notti consecutive

Precisando che le tariffe dell'imposta di soggiorno nella misura sopra richiamata prevedono un periodo di alta stagione dal 01/05 al 31/10 e un periodo di bassa stagione dal 01/11 al 30/04 e per locazioni turistiche i pernottamenti soggetti alla tassa di soggiorno sono massimo 7 notti consecutive;

Dato atto che il relativo gettito, così come disposto dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, contribuendo nel suo contesto ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale;

Visto l'art. 15 bis del D. L. 30.04.2019 n. 34 *Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi* ha inciso sull'efficacia delle delibere sui tributi locali, scrivendo nuove regole anche per l'imposta di soggiorno e, più specificatamente, prevedendo che dall'anno 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno, al contributo di sbarco e al contributo di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito del Ministero e Finanze;

Tenuto conto che la presente comporta oneri riflessi sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

L'Assessore ai Tributi e fiscalità locale Avv. Christian Gnoni, propone la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 267/2000;

Visto il D. Lgs. 14/03/2011 n. 23;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con deliberazione del C.C. n. 55 del 01.08.2012 e s.m.i.;

Visti i pareri sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

- dal Dirigente del Settore Tributi e fiscalità locale in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime dei presenti resa per appello nominale in audio-videoconferenza;

DELIBERA

Per le ragioni innanzi espresse, che qui si intendono integralmente riportate, di:

- 1) Di rimodulare per l'anno 2021 le seguenti misure dell'imposta di soggiorno per persone e per pernottamento suddivisa per tipologia di struttura e per categoria:

Tipologia della Struttura	Tariffa in euro alta stagione dal 01/05 al 31/10	Tariffa in euro bassa stagione dal 01/11 al 30/04
Alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso	Euro 5,00 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 2,50 a notte per massimo 5 notti consecutive
Alberghi 4 stelle	Euro 4,00 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 2,00 a notte per massimo 5 notti consecutive
Alberghi 1, 2, 3 stelle, residenze turistico alberghiere, dimore storiche-residenza d'epoca, alberghi diffusi,	Euro 3,00 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 1,50 a notte per massimo 5 notti consecutive
Affittacamere, B&B, case e appartamenti per vacanza, agriturismo	Euro 2,50 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 1,50 a notte per massimo 5 notti consecutive
Case per ferie, ostelli, campeggi ed altre strutture ricettive all'aria aperta	Euro 2,00 a notte per massimo 5 notti consecutive	Euro 1,00 a notte per massimo 5 notti consecutive
Locazioni brevi	Euro 2,00 a notte per massimo 7 notti consecutive	Euro 1,00 a notte per massimo 7 notti consecutive

- 2) Di allegare la presente al Bilancio di Previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 172 del Dlgs.n. 267/2000 e s.m.i.;
- 3) Di disporre idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle tariffe deliberate;
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per la Pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale ai sensi di quanto previsto dal D.L. 201/2011, con efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione;
- 5) Di dare atto che tale deliberazione avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul MEF;

DELIBERA

Dichiarare con separata votazione, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200, n.267.

La seduta è tolta alle ore 13:03

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il Segretario generale
Anna Maria Guglielmi
(atto sottoscritto digitalmente)